

ADOZIONE DEL PROTOCOLLO AZIENDALE E COSTITUZIONE DEL COMITATO	
Elaborazione ed adozione di un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 (di seguito Protocollo aziendale) (rif. Premessa al Protocollo parti sociali 24 aprile 2020)	Le imprese adottano a livello aziendale un Protocollo aziendale che preveda procedure e regole di condotta. Tale protocollo aziendale dovrà contenere, oltre a quanto previsto dal normativa nazionale, anche le ulteriori misure di precauzione indicate nell'allegato 12 al DPCM 17 maggio 2020 (Protocollo parti sociali del 24 aprile) da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione- Per l'adozione di questo protocollo il datore di lavoro si avvale del supporto delle figure della prevenzione nei luoghi di lavoro, se presenti, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico competente; inoltre dovrebbe essere favorito il confronto preventivo con i lavoratori attraverso il sistema di rappresentanza presente in azienda, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
Costituire un comitato per l'applicazione delle regole del protocollo con apposito verbale (rif. Punto 13 del Protocollo parti sociali 24 aprile 2020)	Il supporto al datore di lavoro nell'elaborazione e adozione del protocollo aziendale si concretizza attraverso la costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione. Nel Comitato è necessario coinvolgere le rappresentanze sindacali aziendali e il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti. In alternativa, laddove per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, può essere costituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Valutazione del rischio COVID-19 in relazione ai rischi aziendali, all'attività, alla mansione e alle caratteristica dell'ambiente di lavoro (rif. punto 1 e 6 del Protocollo parti sociali 24 aprile 2020)	Effettuare una valutazione del rischio Covid-19, in base alle mansioni e alle attività svolte, in particolare per: - fornire informazioni adeguate alla mansione e contesto lavorativo, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi ed in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio; - fornire i DPI idonei sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda. Il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio Covid-19 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, laddove presente. Tali attività sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Con riferimento ai DPI occorre ricordare che: a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

	b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria Sull'argomento si richiama quanto previsto all'articolo 15 e 16 del D.L. 18/2020 come convertito nella legge 18/2020 (cfr nota area riservata del 24 aprile 2020). Si ricorda che l'articolo 15 del D.L. 18/2020 ha introdotto una procedura straordinaria di validazione in deroga alle vigenti disposizioni per l'immissione in commercio di DPI e mascherine chirurgiche che si conclude con un parere di INAIL nel caso dei DPI e con un parere dell'ISS per le mascherine chirurgiche. La deroga prevista alla procedura ordinaria di certificazione dei prodotti riguarda soltanto la tempistica e non gli standard tecnici e di qualità degli stessi. L'articolo 16 del D.L. 18/2020 prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, 31 luglio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Inoltre, fino al predetto termine tutti gli individui, non solo i lavoratori, presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
--	--

INFORMAZIONE	
Elaborare un depliant con le informazioni indicate nel protocollo 24 aprile e affiggere questo depliant all'entrata degli uffici. (rif. Punto 1 del protocollo parti sociali 24 aprile 2020)	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi. In particolare, le informazioni riguardano: 1) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria 2) che è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 3) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 4) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

	5) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Fornire informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020 Prevedere eventualmente poster/locandine/brochure che pubblicizzano le misure di prevenzione per sensibilizzare relativamente all'obbligo in capo ai lavoratori (Rif. Punto 5 al protocollo parti sociali 24 aprile 2020)	Le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 1. lavarsi spesso le mani. 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 3. evitare abbracci e strette di mano; 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
A valle della valutazione del rischio in base alle mansioni, informare/formare i lavoratori sulle misure adottate, ivi incluse informazioni per il corretto utilizzo dei DPI. (rif punto 1 del Protocollo Parti sociali del 24 aprile 2020)	L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. L'informazione/formazione deve essere contestualizzata, adattata allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio
Elaborare una procedura informativa per i lavoratori e soggetti terzi sulla comunicazione al datore di lavoro di situazioni a rischio Se si richiede una dichiarazione al lavoratore/soggetto terzo, attenersi alle procedure relative alla privacy	Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (vedi nota del protocollo parti sociali del 24 aprile 2020 sulla privacy). Per questi casi si fa anche riferimento a quanto previsto all'articolo 1 comma 2 (anziché comma 1) del DL 6/2020 alle lettere seguenti in merito a: h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda

(rif. Punto 2 protocollo parti sociali 24 aprile 2020)	sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Elaborare una Procedura informativa per visitatori sulla base di quello elaborato per i lavoratori dipendenti (rif. Punto 3 del protocollo Parti sociali del 24 aprile 2020)	Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.
Elaborare una informativa ai lavoratori sugli accessi agli spazi comuni (rif. Punto 7 del protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Se pertinente, elaborare una procedura informativa sulle limitazioni degli spostamenti in azienda e i comportamenti da seguire in caso di spostamento (rif punto 10 del protocollo 24 aprile 2020)	Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
Elaborare una procedura informativa sulla conduzione delle riunioni (rif punto 10 del protocollo 24 aprile 2020)	Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA	
Valutare se effettuare la misurazione della temperatura corporea (termometro contactless).	Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (vedi nota privacy del protocollo).

Se sì, elaborare una procedura operativa e informativa, attenersi anche alle procedure di privacy previste nelle note al punto 2 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020 (rif. Punto 2 protocollo parti sociali 24 aprile 2020)	Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – (nel rispetto delle indicazioni riportate in nota relativamente alla privacy) - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Elaborare una Procedura operativa per il rientro di lavoratori guariti da Covid-19, in collaborazione con il medico competente (rif. punto 2 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020 e cfr. nota ministero salute 29 aprile 2020)	L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. Dalla circolare del Ministero della salute del 29 aprile in materia di sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili si precisa che: per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.
Elaborare una procedura di entrata e uscita dei lavoratori (rif. Punto 9 del protocollo 24 aprile 2020)	Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) Dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Adottare procedure operative di ingresso e uscita in sicurezza per i fornitori esterni (rif. punto 3 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
Mettere a disposizione servizi igienici dedicati al personale esterno (rif. Punto 3 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera Disporre una adeguata pulizia giornaliera
Se applicabile, disporre il servizio di trasporto in sicurezza (rif. Punto 3 del protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
Regolare con apposite procedure la gestione di lavoratori dipendenti da aziende terze, con riferimento al rispetto degli obblighi aziendali in materia di prevenzione da Covid 19 e gestione di un soggetto Covid-19 positivo. (rif. Punto 3 del protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Disporre una procedura operativa per la pulizia degli ambienti di lavoro che coinvolga anche gli altri punti di questa sezione (rif. Punto 4 del protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
Elaborare una procedura specifica di pulizia e sanificazione in caso di persona Covid-19 positiva in azienda (utilizzare anche quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute) (rif. Punto 4 del protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonchè alla loro ventilazione La circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 prevede che: “a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).”
Disporre di una procedura di pulizia a fine turno e sanificazione periodica. (rif. Punto 4 del protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
Se pertinente, disporre una sanificazione alla riapertura dell'attività, tenuto anche conto delle indicazioni ministeriali.	Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 i cui contenuti sono stati riportati nei punti precedenti.

(rif. Punto 4 del protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	
--	--

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	
Mettere a disposizione detergenti per le mani (rif. Punto 5 del protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. Le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
Se pertinente, preparare in azienda il liquido detergente (rif. Punto 6 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS https://www.who.int/gpsc/information_centre/handrub-formulations/en/

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
A valle della valutazione sulla scelta del DPI idoneo alla mansione, individuare e consegnare i DPI necessari, soprattutto in caso di attività lavorative con distanza interpersonale di 1 m. Alla consegna dei DPI al lavoratore è buona norma far firmare un documento attestante l'avvenuta consegna, unitamente ad una informativa sul corretto uso degli stessi. (rif. Punto 6 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Effettuare una valutazione del rischio Covid 19 in relazione ai rischi aziendali per la scelta dei DPI idonei. (rif. Punto 6 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei.
Mettere a disposizione mascherine chirurgiche da adoperare in spazi comuni (rif. Punto 6 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)	
Elaborare una procedura per gli accessi agli spazi comuni e disporre le misure di distanziamento e ventilazione. (rif punto 7 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Se applicabile, disporre l'organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi (rif punto 7 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Disporre una sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali e attrezzature comuni. Potrebbe essere utile tenere un registro degli interventi	Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

(rif punto 7 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)	
Organizzare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili (rif. Punto 8 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	Orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari. Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza Nel caso l'utilizzo degli istituti di cui sopra non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
Rimodulare gli spazi di lavoro nell'ottica di distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. (rif. Punto 8 del Protocollo parti sociali del 24 aprile 2020)	Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. Ove possibile utilizzare anche altri spazi di lavoro (ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni) Postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.) laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Disporre la sospensione della formazione in aula, se possibile organizzare formazione a distanza secondo le modalità sincrona. (rif. Punto 10 del protocollo 24 aprile 2020)	Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
Nel programmare le attività formative di aggiornamento tenere conto del periodo di sospensione disposto dall'articolo 103, comma 2 del D.L. 18/2020. (rif Punto 10 del protocollo 24 aprile 2020)	Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Elaborare una procedura per la gestione di una persona sintomatica in azienda (rif Punto 11 del protocollo 24 aprile 2020)	Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
---	---

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Collaborare con il medico competente per la pianificazione e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (rif punto 13 del protocollo 24 aprile 2020)	Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perchè rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perchè può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Se il medico competente non è previsto nel documento INAIL per la ripartenza della fase 2 si consiglia di nominarne uno in via straordinaria.	Se non presente il medico competente, in via straordinaria, nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi preventivi territoriali, Inail, ecc.) Introduzione della "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. Questa previsione è ora contenuta ne D.L. rilancio.